



PARERE MOTIVATO
n. 122 del 17 maggio 2016

**OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica relativa al "Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi".
Rapporto Ambientale Preliminare**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSE

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.

Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente" come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando nuove indicazioni metodologiche e procedurali.



La Commissione VAS si è riunita in data 17 maggio 2016, come da nota di convocazione in data 13 maggio ns. prot. gen. 188906/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento – che con nota pec prot. 156695 in data 21.04.16 ha inviato comunicazione di avvio della consultazione ai sensi dell'art. 13 com.1 del D.lgs 152/06 e s.m.i.", relativamente alla procedura VAS del Programma Nazionale in oggetto.

INQUADRAMENTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Direttiva 2011/70/EURATOM richiede ad ogni Stato membro di tradurre le proprie politiche nazionali per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un Programma Nazionale che comprenda l'inventario di tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale nonché tutte le relative fasi della gestione degli stessi, dalla generazione allo smaltimento Il D.Lgs. n. 45, entrato in vigore il 10 aprile 2014, recepisce nell'ordinamento italiano le disposizioni contenute nella direttiva 2011/70/Euratom.

In particolare il nuovo Decreto aggiorna ed integra alcune importanti norme in materia di gestione e stoccaggio di rifiuti radioattivi e recepisce le indicazioni comunitarie in merito all'istituzione dell'*Autorità indipendente di regolamentazione competente (ISIN)* e all'elaborazione del *Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi*.

I contenuti rilevanti del D.lgs 45/2014 sono:

- Decreto di classificazione dei rifiuti radioattivi
- Programma Nazionale
- Autorità di regolamentazione competente (ISIN).

Il Programma Nazionale per la Gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per la sua natura e per i contenuti previsti, rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS), concernente la valutazione ambientale degli effetti di taluni piani e programmi, e recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Documento di scoping rappresenta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il Rapporto Preliminare del Programma Nazionale, ed è finalizzato alla definizione del quadro di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tale Rapporto ha inoltre la funzione di documento di consultazione ai Soggetti Competenti in materia ambientale per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale oggetto di istruttoria nelle successive fasi di valutazione ambientale.

Nel Rapporto Preliminare verrà inoltre descritto il metodo per l'esecuzione delle analisi ambientali e programmatiche e per la definizione dei relativi indicatori di contesto, nonché verrà fornito l'elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale nell'ambito dei quali si svolgerà la valutazione ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 17 maggio 2016 , dalla quale emerge che:

Dalla lettura del Rapporto Ambientale Preliminare vengono individuate le modalità e gli obiettivi di sostenibilità ambientale per i siti nucleari esistenti, mentre per quanto riguarda il Deposito Nazionale, finalizzato al trattamento e stoccaggio dei materiali radioattivi, già previsto nello scenario - alternativa 0 – (in considerazione del rientro dall'estero dei rifiuti condizionati; della bonifica dei terreni soggetti a pregressa servitù nucleare, e dello smaltimento dei medico sanitari industriali e ricerca; ecc.) non risulta evidenziata alcuna metodologia finalizzata all'individuazione



del sito, mancando nel Rapporto Ambientale Preliminare tutte le possibili caratteristiche finalizzate all'individuazione del sito stesso.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, risulta opportuno che il Rapporto Ambientale contenga tutti gli elementi necessari ad una corretta valutazione delle caratteristiche del Programma Nazionale nelle varie fasi degli scenari che verranno ipotizzati, ed in particolare per quelle criticità che potrebbero risultare pregiudiziali ai fini della realizzazione del Programma.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, risulta opportuno che il Rapporto Ambientale debba contenere tutti gli elementi necessari ad una corretta valutazione delle caratteristiche del "Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi", nelle varie fasi degli scenari che verranno ipotizzati, ed in particolare per quelle criticità che potrebbero risultare pregiudiziali ai fini della realizzazione del Programma.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis